



COMUNE DI LAVENONE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELL'ALiquota PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **18:45**, nella **sala delle adunanze intitolata ai fratelli Bontempelli Dal Calice** posta nella casa adiacente alla sede municipale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	DELFACCIO FRANCO	X		7	BRUNORI ROBERTO	X	
2	BACCHETTI SILVIA	X		8	SCAVONI DIEGO	X	
3	BOSSINI ROSSELLA	X		9	BERTASI MATTEO		X
4	BRUNORI FABIO	X		10	ONDINI DAVID		X
5	BRUNORI GIULIANO	X		11	BERTOLI SOFIA		X
6	ZORZI ILARIO		X				

PRESENTI: 7

ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott.ssa Baga Anna** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Franco Delfaccio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2024.

UDITO l'intervento con il quale il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione;

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATO il comunicato del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco). Infine, il Mef precisa che per l'anno 2024 che i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 15.04.2020;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Aliquota/detrazione	Misura proposta
aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60 per cento
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché relative pertinenze.	Detrazione euro 200 fino alla concorrenza dell'ammontare (comma 749 legge bilancio 2020 n. 160 del 2019)
immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019 n. 160	1,06 per cento
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esentati
Terreni agricoli esentati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.	esentati
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ,	0,1 per cento
immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)	esentati
dare atto inoltre che ai sensi del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria, l'imposta non è versata qualora essa sia inferiore all'importo di € 3,00 (importo riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate)	

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli **SETTE** contrari **NESSUNO**, astenuti **NESSUNO** espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2024, come indicate nella seguente tabella:

Aliquota/detrazione	Misura proposta
aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60 per cento
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché relative pertinenze.	Detrazione euro 200 fino alla concorrenza dell'ammontare (comma 749 legge bilancio 2020 n. 160 del 2019)
immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019 n. 160	1,06 per cento
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esentati
Terreni agricoli esentati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.	esentati
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ,	0,1 per cento
immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)	esentati
dare atto inoltre che ai sensi del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria, l'imposta non è versata qualora essa sia inferiore all'importo di € 3,00 (importo riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate)	

- 2) di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

*Con successiva apposita votazione a scrutinio palese per alzata di mano, nella quale si ottengono voti favorevoli **SETTE** astenuti **NESSUNO** contrari **NESSUNO***

D E L I B E R A

- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Delfaccio

*(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice
Amministrazione Digitale ,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)*

Il Vice Segretario
Dott.ssa Baga Anna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,
attesta che:

copia della presente **deliberazione n. 38 del 22/12/2023** viene pubblicata all'Albo del Comune il **05/01/2024** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.lavenone.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Baga Anna

*(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice
Amministrazione Digitale ,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)*

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/01/2024. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 22/12/2023.
